

n. 311/2014 R.G.

n. 5/13 Conc. Prev.

n. 3105/2014 CRON

n. 393/2014 REP.



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati:


Dott. Giuseppe Marangoni	PRESIDENTE
Dott. Raffaele Agostini	GIUDICE rel. ed est.
Dott. Francesca Sirianni	GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso per concordato preventivo, presentato (dopo una prima istanza del 28.2.2013 di concessione del termine: cd. concordato preventivo " con riserva ", di cui al comma 6 dell' art. 161 L.F., nuova formulazione, come modificato dall' art. 33 D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012, entrata in vigore l' 11.9.2012) in data 25 luglio 2013 dalla società [REDACTED], con sede in Ascoli Piceno, zona industriale Campolungo n. 105;

Letto il proprio decreto del 28-29 agosto 2013 con cui, a norma del novellato art. 163 L.F., veniva dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo, previa sommaria delibazione di fattibilità del piano concordatario, con la nomina del dott. [REDACTED]

 quale Commissario Giudiziale e con la fissazione dell'udienza del 7.11.2013 per l'adunanza dei creditori;

Visto il decreto del 12-16 dicembre 2013 con cui il Tribunale di Ascoli Piceno, essendo stata raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 177, comma 1, L.F., dichiarava, a norma degli artt. 177,178 e 180 L.F., l'approvazione della proposta di concordato e l'apertura del giudizio di omologazione, con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione in Camera di Consiglio della società debitrice, del Commissario Giudiziale e degli eventuali creditori dissenzienti, per il giorno 27 febbraio 2014 alle ore 12,00 (poi differita al 6 marzo 2014);

Visto l'atto di costituzione in giudizio depositato in data 12.2.2014;

Vista, altresì, la memoria di costituzione in opposizione alla omologazione depositata in data 13.2.2014 dall' Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona;

Visto il parere motivato redatto ai sensi dell'art.180 dal Commissario Giudiziale, depositato in data 18.2.2014;

Udite la relazione del Giudice Relatore, nonché le deduzioni e conclusioni delle parti nell'udienza del 6.3.2014.

O S S E R V A

Ritiene il Tribunale di dover omologare il concordato preventivo come sopra proposto e di dover respingere, per infondatezza, la pur ammissibile opposizione proposta;

In primo luogo, la maggioranza prevista dall'art. 177 L.F. nuova formulazione è stata raggiunta.

In secondo luogo, la domanda di concordato deve essere valutata, a seguito della riforma introdotta dalla L. n. 80/2005, indipendentemente dalla regolare tenuta, da parte del debitore, delle scritture contabili e dalla meritevolezza del medesimo.

In terzo luogo, essendo venuto meno l'obbligo di soddisfazione dei creditori chirografari nella misura minima del 40%, la percentuale offerta, pur esigua, è consentita dalla vigente normativa.

In quarto luogo, è esclusa per il Tribunale qualsiasi valutazione sulla convenienza economica del concordato, prevista dalla vecchia formulazione del n. 1 dell'art. 181 L.F., essendo prevista una sorta di valutazione di convenienza solo nel caso in cui vi siano dei creditori dissenzienti, nonché appartenenti a classe dissenziente, o rappresentanti il 20% degli ammessi al voto che si oppongono all'omologazione del concordato: il 4° comma, seconda parte, dell'attuale art.180 L.F., sancisce che, nel caso di creditori appartenenti ad una classe di creditori dissenzienti o costituenti il 20% degli ammessi al voto che "possono essere soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili" il Tribunale può approvare (recte, omologare) il concordato nonostante il dissenso predetto (si tornerà più diffusamente su tale punto, in occasione della disamina dell' opposizione).

In quinto ed ultimo luogo, ritiene il Collegio, in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità e merito che sta consolidandosi sul punto, suggellata da arresto delle SS.UU. della Cassazione con

sentenza n. 1521/13 del 23.1.2013, che il controllo giudiziale sulla proposta concordataria debba riguardare la fattibilità giuridica del piano proposto ai creditori e che sotto tale profilo nessuna controindicazione risulta al tribunale.

Per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, il piano su cui si basa la proposta di concordato preventivo sottoposto ai creditori appare attendibile e sostenibile e non presenta particolari elementi di criticità. In proposito è sufficiente richiamare quanto già osservato dal Commissario Giudiziale nel parere depositato il 18.2.2014 e ribadito all'udienza del 6.3.2014;

Durante l'udienza del 6.3.2014 e anche nell'atto di costituzione depositato il 12.2.2014, la società debitrice ha insistito per la declaratoria di omologa del concordato, sussistendone i presupposti.

Come accennato, l'opposizione dell'Agenzia delle Entrate è ammissibile (vi è legittimato << qualsiasi interessato >>), e dunque anche il creditore privilegiato che non si veda riconoscere l'ammontare richiesto, e senza che l'opposizione comporti rinuncia al diritto di prelazione):

in proposito, il legislatore ha previsto, in via generale, che nel caso in cui siano proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio (ovviamente, qualora li ritenga necessari, ammissibili e rilevanti), anche delegando uno dei componenti del collegio, ed ha poi specificato che, solo nel caso in cui vi sono creditori dissenzienti che rappresentano il 20% degli ammessi al voto ovvero sono previste diverse classi di creditori ed

un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il Tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

L' opponente si duole in particolare, nella memoria depositata, del fatto che << gran parte del credito privilegiato di spettanza dell' Erario (e. 2.228.501,00 su complessive € 2.789.558,00) viene collocato al chirografo e soddisfatto nella irrisoria percentuale del 7,32% secondo quanto determinato dal Commissario Giudiziale. Il motivo di doglianza dell' Ufficio, come chiaramente manifestato agli Organi della procedura nel corso della fase di ammissione, è costituito dalla illegittima falciatura operata sulle imposte dovute dalla società debitrice a titolo di IVA e ritenute IRPEF non versate >>; cita sentenze recenti, anche di legittimità, a supporto dei propri assunti; chiede denegarsi l' omologazione del concordato.

Ad avviso del Tribunale l' opposizione proposta non è meritevole di accoglimento, sulla scorta degli elementi a disposizione, ivi compresi i chiarimenti forniti dal Commissario, ed altresì le puntuali e in prevalenza condivisibili argomentazioni esposte nella nota depositata dalla società istante, i quali risultano sufficienti ai fini del decidere e rendono superflua ogni ulteriore attività istruttoria.

Invero, le contestazioni dell' Agenzia delle Entrate costituiscono mera reiterazione di quelle già avanzate in precedenza ed esaminate da questo stesso Tribunale che, nel disattenderle, riteneva consentita l' operata.

falcidia in quanto il concordato in questione non prevedeva anche la cd. transazione fiscale di cui all' art. 182 ter L.F.; giova riportare testualmente alcuni passaggi motivazionali del decreto del 28-29 agosto 2013 dell' intestato Tribunale: << Dall'esame del piano emerge che esso prevede la cessione di tutti i beni che lo compongono, ai creditori assistiti da privilegio e non (chirografari) "affinchè il suo realizzo possa consentire il pagamento integrale delle spese di giustizia, dei compensi agli organi della procedura, delle spese in prededuzione e dei creditori assistiti da privilegio fino a capienza del patrimonio mobiliare ed immobiliare; i creditori incapienti saranno soddisfatti in percentuale con l' apporto di beni e valori non aziendali, dei soci e dei terzi in particolare", con previsione di soddisfacimento del 10,41%.

E' previsto altresì che "la parte di debito Erariale (ritenute Irpef e relativi oneri sanzionatori), che non troverà collocazione nel risultato della liquidazione dell' intero patrimonio aziendale, sarà degradato a chirografo e soddisfatto con il risultato della liquidazione dei beni estranei al patrimonio aziendale (apporto dei soci, apporto beni di terzi ed avviamento)", in ossequio a recentissimo orientamento, pur non pacifico, assunto dalla giurisprudenza di merito (Tribunale Varese 30.6.2012; Tribunale Perugia 16.7.2012; Tribunale Como 29.1.2013; Tribunale Milano 28.5.2013; Tribunale Cosenza 29.5.2013; Corte Appello Genova 27.7.2013; Tribunale Campobasso 31.7.2013).

L' accennata tesi, supportata da autorevole dottrina e scaturita da una lettura costituzionalmente orientata delle norme vigenti, in estrema sintesi ritiene

falcidiabile ogni tipologia di credito erariale e, dunque, pure i crediti per IVA, ritenute e contributi costituenti risorse proprie dell' Unione Europea, allorchè il patrimonio del debitore non sia sufficiente a coprire il grado di privilegio che li assiste e a condizione che vi sia apporto di beni di terzi e che non sia stata attivata la transazione fiscale (in altre parole, premesso che il ricorso alla transazione fiscale da parte del debitore è facoltativo e che l'articolo 160 L.F. ammette la possibilità di pagare soltanto in percentuale i crediti privilegiati di qualsiasi natura, il debitore che non ritenga conveniente l'utilizzo della transazione fiscale potrà sempre proporre il soddisfacimento parziale dei debiti tributari e contributivi incapienti. In tal caso, non troverà applicazione l'articolo 182 ter L.F. ma il principio generale di cui al citato articolo 160, il quale, in determinate condizioni, consente la falcidia di tutti i crediti privilegiati) >>.

Tra le recenti sentenze dei Tribunali fallimentari che si sono attestati sulla falcidiabilità dell' IVA merita di essere richiamata la decisione 4-7.10.2013 del Tribunale di Busto Arsizio, di cui pare utile riportare testualmente i seguenti passaggi argomentativi: <<

Occorre invece soffermarsi sulla ammissibilità della proposta in relazione alla previsione del pagamento parziale dell'IVA e stabilire se essa si ponga o meno in contrasto con quanto stabilito dall'art. 182 ter, 1° comma L.F., come modificato dall'art. 32, 5° comma lett. a) d.l. 185/2008 convertito, con modificazioni, nella l. 2/2009. Infatti, secondo la recente interpretazione fornita sul punto dalla Suprema Corte, la società che

intende accedere alla procedura di concordato preventivo non può prevedere il soddisfacimento parziale dell'imposta sul valore aggiunto a prescindere dall'utilizzo dello strumento della transazione fiscale (cfr. sent. n. 21659/2011 e n. 22931/2011). In particolare, secondo i giudici di legittimità, non è possibile prevedere il parziale pagamento dell'IVA per ragioni di ordine logico, non potendo essere lasciata al debitore la scelta se assoggettarsi o meno al suo integrale pagamento, e giuridico. Sotto tale secondo profilo la Suprema Corte ha sostenuto la natura sostanziale e non processuale dell'art. 182 ter L.F. così estrapolando la disposizione in esame dall'istituto della transazione fiscale e facendola assurgere a norma generale, perché attinente al trattamento dei crediti nell'ambito dell'esecuzione concorsuale, ed eccezionale, tale cioè da stravolgere l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Vale altresì la pena di ricordare che, nelle stesse decisioni in esame, la Suprema Corte ha escluso ogni rilevanza al disposto dell'art. 160, 2° comma L.F. ritenendo che tale vincolo stia a salvaguardia dell'ordine dei privilegi rispetto alla proposta del debitore e non rispetto alla discrezionalità del legislatore nello stabilire un diverso ordine dei privilegi.

Ebbene, ritiene il Tribunale di non aderire al riferito orientamento per le ragioni che seguono.

In primo luogo la costruzione complessivamente creata dal legislatore non pare affetta dall'illogicità sopra esposta anzi, al contrario, la non decurtabilità dell'IVA pare pienamente comprensibile solo se la si inquadra

all'interno dell'istituto della transazione fiscale. Nell'ottica infatti dell'accordo che l'imprenditore può raggiungere con l'Erario, la norma sull'IVA va a limitare i poteri discrezionali dei funzionari degli enti impositori chiamati appunto a decidere sulla transazione proposta dal debitore.

In altre parole è evidente che lo Stato, dopo essersi assoggettato agli obblighi impositivi scaturiti dalla creazione del mercato comune europeo (volti a non alterare la libera circolazione delle merci), non può venir meno a tale impegno acconsentendo ad una decurtazione di risorse delle quali non può più disporre.

Tale conclusione emerge con evidenza dalle relazioni ministeriali che hanno accompagnato gli ultimi interventi legislativi di modifica del primo comma dell'art. 182 ter L.F..

In particolare, nella relazione al d.l. 185/2008, nella parte riguardante l'art. 32, nel dichiarare la volontà di limitare la possibilità, per l'imprenditore che ricorre alla procedura di concordato preventivo, di prevedere il pagamento parziale dell'IVA, il legislatore esplicita la sua intenzione di non pregiudicare la riscossione dell'IVA proprio perché la Direttiva Comunitaria in materia "vieta allo Stato di disporre una rinuncia generale, indiscriminata e preventiva al diritto di procedere ad accertamento e verifica" (così relaz. Min. citata). Ancora più chiara è la Relazione Ministeriale che ha accompagnato il d.l. 78/2010 (che, all'art. 29, ha esplicitato la non decurtabilità anche delle ritenute operate e non versate), nella quale, all'art. 29 appunto, viene dichiarato l'intento di rendere solo dilazionabili le somme dovute per le ritenute nell'ambito dell'istituto

della transazione fiscale, al pari di quanto disposto per l'IVA.

A conferma del fatto che le intenzioni del legislatore sono da circoscrivere alla transazione fiscale, la relazione in esame ci dice anche che l'equiparazione delle ritenute all'imposta sul valore aggiunto "trova il suo fondamento nel fatto che anche le ritenute operate dal sostituto d'imposta a titolo di acconto sono poi utilizzate in detrazione dal sostituto, in diminuzione del proprio debito tributario" e prosegue osservando che "anche le ritenute d'acconto sono somme di terzi, che il sostituto trattiene allo scopo di riversarle allo Stato. Le analogie con l'imposta sul valore aggiunto rendono irragionevole una disparità di trattamento".

Infine, a parere del Tribunale, se si ritiene la norma in esame, come norma eccezionale e sostanziale si pongono ulteriori problemi interpretativi. In primo luogo infatti non è chiaro attraverso quale meccanismo una norma quale quella in esame, potenzialmente capace di stravolgere l'ordine dei privilegi nella procedura di concordato, sia stata inserita nell'articolo dedicato alla transazione fiscale invece che nell'art. 160 L.F. In secondo luogo pare evidente che, proprio per la sua natura di norma eccezionale, pensata ed inserita all'interno dell'istituto della transazione fiscale, essa non sia passibile di applicazione in via analogica (per il divieto posto dall'art. 14 delle preleggi).

In definitiva, ritiene il Collegio che la previsione del primo comma dell'art. 182 ter L.F. opera esclusivamente ogni qual volta l'imprenditore voglia, e soprattutto possa, avvalersi dei vantaggi dell'istituto della transazione fiscale (quali il c.d. consolidamento

del debito tributario e l'estinzione dei giudizi pendenti), avendone le risorse. In tal caso infatti il debitore sceglie di utilizzare i vantaggi della transazione nella piena consapevolezza della non negoziabilità del credito IVA e dei crediti per ritenute per i quali l'amministrazione può unicamente assentire ad un pagamento dilazionato >>.

Nel confermare tale orientamento, da ultimo ribadito da Appello Venezia 23 dicembre 2013 n. 3055 (<< La disposizione contenuta nell'articolo 182 ter L.F., la quale prescrive l'obbligo dell'integrale pagamento dell'Iva è una norma eccezionale ma non sostanziale ed il suo ambito di applicazione è limitato all'Istituto della transazione fiscale >>), da Tribunale La Spezia 24 ottobre 2013 (<< Il divieto di falcidia del credito relativo all'Iva costituisce un limite imposto esclusivamente alla proposta di transazione fiscale, finalizzata a regolare in modo definitivo i rapporti con il fisco nell'ambito del concordato, onde evitare che i possibili mutamenti del carico fiscale possano compromettere l'esito della procedura; tale divieto non può, pertanto, essere esteso in via analogica alla disciplina generale del concordato di cui all'articolo 60 L.F. >>), da Tribunale Como 22 ottobre 2013 (<< Il trattamento dell'Iva e delle ritenute previdenziali contemplato nell'ambito della sola transazione fiscale trova giustificazione nello "scambio", caratteristico dell'istituto in questione, tra erario (o enti previdenziali) e debitore proponente, laddove nell'ambito concordatario può, invece, ritenersi ammissibile la falcidia di detto credito al pari di tutti gli altri crediti muniti di privilegio generale, con l'unico limite

sancito dall'articolo 160, comma 2, L.F., nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione >>), da Tribunale Sondrio 12 ottobre 2013 (<< La falcidia del credito Iva, degradato al chirografo per incapienza degli importi destinati a soddisfare i creditori muniti di una legittima causa di prelazione, non è di ostacolo all'omologa del concordato preventivo >>) e appunto da Tribunale Busto Arsizio 4-7 ottobre 2013 (<< La previsione del primo comma dell'articolo 182 ter L.F. in ordine alla non falcidiabilità dell'imposta sul valore aggiunto è applicabile esclusivamente nel caso in cui l'imprenditore che propone un concordato preventivo intenda valersi dei vantaggi previsti dall'istituto della transazione fiscale >>), pur ammettendone la sua non pacificità (cfr. Cass. penale 31 ottobre 2013), va evidenziato che il privilegio viene meno se vengono meno le risorse aziendali su cui esso può soddisfarsi, per cui appare condivisibile quanto sostenuto dalla società e confermato dal Commissario Giudiziale circa l'attribuibilità dell' operata falcidia a ragioni matematiche più che ad una scelta discrezionale del debitore; che difetta l' interesse concreto, diretto ed attuale all' opposizione, per mancanza di utile risultato, anche in ragione del fatto che non è dimostrata la migliore soddisfazione in caso di alternative ipotesi liquidatorie; che, soprattutto, e ciò induce il Tribunale ad optare per l' interpretazione meno rigorosa fra quelle contrapposte in tema di falcidia crediti erariali, non vi è alcuna richiesta di fallimento nei confronti della società [REDACTED] d' [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], con la conseguenza che all' eventuale reiezione di omologa non potrebbe che scaturire

il ritorno in bonis del debitore, con certa compromissione della par condicio creditorum ed intuibile rischio di dispersione del patrimonio aziendale; che se anche fosse possibile addivenire al fallimento, esso non costituirebbe un' alternativa liquidatoria più favorevole ai creditori, in quanto in tal caso verrebbe inevitabilmente meno l' apporto dei beni di terzi.

Ovviamente, posta la facoltatività della transazione fiscale, che è finalizzata anche al consolidamento del debito ed all' estinzione del contenzioso tributario, tali effetti non si producono nel caso di specie.

Il Commissario Giudiziale ha come accennato concluso esprimendo parere favorevole alla proposta di concordato preventivo in disamina.

Ribadisce, poi, il Tribunale che l'alternativa del fallimento non è allo stato ipotizzabile (nessuno lo ha chiesto e, come noto, è preclusa la declaratoria ex officio) e che comunque essa costituirebbe un' ipotesi sicuramente meno favorevole per il ceto creditorio, posto che, se da un lato il fallimento non garantirebbe soluzioni più favorevoli sotto il profilo della liquidazione delle attività, anche in ragione del venir meno dell' apporto di terzi, dall'altro lato esso comporterebbe tempi e costi sicuramente maggiori.

Per tutte le considerazioni esposte, l' opposizione va respinta e la proposta concordataria appare pertanto pienamente omologabile.

Quanto ai tempi di pagamento dei creditori ritiene il Tribunale che, in assenza di previsioni legislative, la specificazione dei tempi di soddisfacimento attenga al giudizio di convenienza del concordato che, in mancanza

di certezza sulla realizzazione futura dei pagamenti, è ora preclusa al Tribunale, tenendo conto del fatto che nel presente giudizio non risultano dedotte ipotesi liquidatorie alternative più brevi.

Inoltre, ad avviso del Collegio il tempo occorrente per il pagamento dei creditori va valutato più che altro nella fase esecutiva del concordato, poiché qualora il Commissario Giudiziale accertasse che il credito non è realizzabile, e che quindi "mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato", dovrebbe attivare la procedura di cui all'art. 173 L.F. per la dichiarazione di fallimento, relazionando al Giudice Delegato che, esperite le opportune indagini, andrebbe a promuovere dal Tribunale detta declaratoria.

Per completezza, ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento, a mente dell'art. 186 L.F.

Va altresì osservato che il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda di concordato, entro cui dovrebbe intervenire il decreto di omologazione (testo attuale dell'art. 181 L.F.), non risulta essere un termine perentorio, poiché la legge non commina alcuna sanzione di decadenza, perenzione o inammissibilità per l'inosservanza di esso.

Rileva il Tribunale che l'attuale testo dell'art. 181 L.F. non prevede più che il provvedimento di omologazione contenga disposizioni relative alle modalità di esecuzione del concordato, ed in particolare alle modalità di versamento delle somme dovute alle singole scadenze, anche se l'art. 185 L.F., per un chiaro difetto di coordinamento, seguita a stabilire che "dopo l'omologazione del concordato, il Commissario

Giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza (??) di omologazione".

Pertanto, si ritiene necessario fissare, col presente decreto, solo un termine finale entro il quale i creditori vadano soddisfatti (salvo possibilità di proroga per giustificati motivi), di due anni dalla data del presente provvedimento, secondo modalità che dovranno essere determinate dal Commissario Giudiziale con atto scritto da comunicarsi, a cura del medesimo, alla Società istante ed ai creditori.

Rileva ancora il Tribunale che il concordato proposto dalla Società ricorrente è un concordato con cessione di beni e pertanto, ai sensi dell'art. 182 L.F. non abrogato, in quanto ancora compatibile con la nuova disciplina, il Tribunale deve provvedere alla nomina di un liquidatore e di un Comitato dei Creditori, nonché a determinare "le altre modalità della liquidazione".

Dunque, va nominato un liquidatore affinché provveda alla riscossione dei crediti ceduti ai creditori, con le forme che riterrà più opportune e secondo condizioni economiche più vantaggiose possibili e che garantiscano la concreta esecuzione del piano proposto dalla Società debitrice.

In proposito, va però modificato l'orientamento sinora assunto dal Tribunale, di nominare Liquidatore lo stesso Commissario Giudiziale, atteso che un autorevole quanto recente arresto giurisprudenziale (Cass. 18.1.2013 n. 1237) ha affermato l'impossibilità di nominare liquidatore lo stesso commissario giudiziale, per conflitto di interessi.

P. Q. M.

Visti gli artt. 181 e 182 L.F. modificati dalla L. 14.5.2005, n° 80, dal D.Ls. 12.9.2007, n. 169 e dalla L. 7.8.2012 n. 134;

1. Omologa il concordato preventivo proposto dalla società [REDACTED] con sede in Ascoli Piceno, zona industriale Campolungo n. 105;

2. Nomina Liquidatori nella persona del [REDACTED], con studio in [REDACTED], [REDACTED].

3. Nomina il Comitato dei Creditori come segue:

[REDACTED] - **Presidente**

[REDACTED] - **Componente**

[REDACTED] - **Componente.**

-5. Dispone le seguenti modalità di liquidazione:

5A) Il Liquidatore prenderà in consegna, subito dopo l'accettazione dell'incarico, i beni ceduti inventariandoli alla presenza del legale rappresentante della Società debitrice, e redigendo apposito verbale da depositare in Cancelleria.

5B) Il Liquidatore provvederà a redigere e depositare in Cancelleria, entro tre mesi dalla accettazione dell'incarico, un elenco delle passività, provvedendo altresì a comunicarlo tramite P.E.C. o, in caso ciò non sia possibile, anche a mezzo fax, posta elettronica o per il tramite del portale dei fallimenti ai creditori.

5C) Il Liquidatore provvederà, nel termine di due anni dalla data del presente decreto, e salvo proroga per giustificati motivi, alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni ai creditori, con le forme che riterrà più opportune e secondo condizioni economiche più vantaggiose e che garantiscano la corretta esecuzione del piano proposto dalla debitrice.

5D) Il Liquidatore richiederà il parere del Comitato dei Creditori, del legale rappresentante della Società debitrice prima di procedere alle vendite di beni di qualsiasi tipo ed al compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, notiziandone comunque il Giudice Delegato, nelle relazioni periodiche.

5E) Il Liquidatore procederà analogamente per la nomina dei coadiutori, ausiliari tecnici ed avvocati..

5F) Il Liquidatore per l'anticipazione delle spese necessarie, utilizzerà il deposito giudiziario già in essere, previa autorizzazione del Giudice Delegato (da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura, della finalità della spesa e dell'entità residua della spesa).

5G) Il Liquidatore verserà le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione su un conto corrente intestato alla procedura acceso presso Istituto di Credito, designato previa valutazione sulla convenienza delle condizioni praticate, dal quale il Liquidatore effettuerà i prelievi necessari, informando tempestivamente e comunque trasmettendo trimestralmente copia dell'estratto conto, al Presidente del Comitato dei Creditori, che riferirà, se del caso, al Giudice Delegato.

5H) Il Liquidatore depositerà in Cancelleria ogni sei mesi, una relazione sullo stato della liquidazione (allegando un aggiornamento dell'elenco delle passività e dei riparti effettuati), contenente l'indicazione delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico. Copia della relazione sarà comunicata dal Liquidatore al Comitato dei Creditori, che potrà presentare osservazioni nel termine di giorni 10 dall'avvenuta comunicazione.

5I) Il Liquidatore provvederà ad informare tempestivamente il Giudice Delegato, ed il Comitato dei Creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione del piano concordatario, ed in particolare al pagamento integrale dei crediti assistiti da causa di prelazione ed al pagamento della percentuale promessa o almeno di una percentuale economicamente apprezzabile, ai creditori chirografari.

5L) Il Liquidatore provvederà a distribuire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti, previa redazione di un piano di riparto da depositare in cancelleria per l'esame del G.D. e poi dandone comunicazioni ai creditori, tenendo conto dei crediti accertati e delle eventuali contestazioni di crediti in corso di accertamento giudiziale.

5M) Il Liquidatore terrà conto delle spese di procedura già sostenute, e prevedibilmente da sostenere, che possano eccedere le disponibilità dell'apposito deposito giudiziario già in essere, e, previo parere del Comitato dei Creditori, chiederà, se del caso, una integrazione di detto deposito al Tribunale, relazionando sul punto.

5N) Il Liquidatore effettuerà i pagamenti ai singoli creditori mediante bonifico bancario, relazionandone al Giudice Delegato.

50) Il Liquidatore, esaurito l'incarico, presenterà il conto della gestione.

6. Respinge l' opposizione proposta dall' Agenzia delle Entrate.

7. Autorizza il G.D. ad emettere - all' occorrenza - provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità del concordato.

8. **Dispone** che il presente decreto, a cura della Cancelleria, sia pubblicato a norma dell'art. 17 L.F. al P.M., e comunicato alla società debitrice, al Liquidatore ed al Commissario Giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Ascoli Piceno, nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2014.

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Marangoni

IL GIUDICE Rel. - Est.

Dott. Raffaele Agostini



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Sara Faust

